



COMUNE DI CORI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero **46**

Data **10-04-2025**

Oggetto: REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 - DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dieci**, del mese di **aprile**, alle ore **18:25**, in modalità presenza e/o videoconferenza, ai sensi dell'attuale regolamento approvato con deliberazione dell'Organo esecutivo n. 72/2024, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene oggi convocata la Giunta comunale, con l'intervento dei suoi componenti Signori:

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA	PRESENTE/ASSENTE
DE LILLIS MAURO PRIMIO	Sindaco	Presente
AFILANI ENNIO	Assessore	Presente
IMPERIA SIMONETTA	Assessore	Assente
BETTI ANTONIO	Assessore	Assente
ZAMPI LUCA	Assessore	Presente
MASSOTTI ELISA	Assessore	Presente

(*) in videoconferenza

Ne risultano presenti 4 e assenti 2

Assume la Presidenza il Dott. MAURO PRIMIO DE LILLIS in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. ANDREA ROMANIELLO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO-I:

- l'art. 1 del DECRETO-LEGGE n. 27 del 19/03/2025 che, al fine di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2025, in occasione delle Consultazioni Referendarie, in deroga a quanto previsto dal su citato art. 1, c. 399, della Legge n. 147 del 27/12/2013, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di domenica 08 giugno 2025 dalle ore 07.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì 09 giugno 2025 dalle ore 07.00 alle 15.00;
- il DPR del 31/03/2025, (25A02038), pubblicato in GU Serie Generale n.75 del 31-03-2025, con il quale, è stato indetto il referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: *“Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”* per i giorni di domenica 8 giugno e di lunedì 9 giugno 2025;
- il DPR del 31/03/2025, (25A02039), pubblicato in GU Serie Generale n.75 del 31-03-2025, con il quale, è stato indetto il referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: *“Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale”* per i giorni di domenica 8 giugno e di lunedì 9 giugno 2025;
- il DPR del 31/03/2025, (25A02040), pubblicato in GU Serie Generale n.75 del 31-03-2025, con il quale, è stato indetto il referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: *“Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”* per i giorni di domenica 8 giugno e di lunedì 9 giugno 2025;
- il DPR del 31/03/2025, (25A02041), pubblicato in GU Serie Generale n.75 del 31-03-2025, con il quale, è stato indetto il referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: *“Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”* per i giorni di domenica 8 giugno e di lunedì 9 giugno 2025;
- il DPR del 31/03/2025, (25A02042), pubblicato in GU Serie Generale n.75 del 31-03-2025, con il quale, è stato indetto il referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: *“Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”* per i giorni di domenica 8 giugno e di lunedì 9 giugno 2025;
- gli art. 2,3,4 Legge 212/1956; l'art. 52 Legge 352/1970; art. 3 Legge 130/1975 i quali stabiliscono che la Giunta Comunale, entro il 33° (**06 maggio 2025**) e il 31° (**08 maggio 2025**) giorno antecedente quello della votazione, provvede a delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla competizione referendaria ed elettorale;

RITENUTO quindi necessario provvedere agli adempimenti di competenza di questo Ente, nei tempi di legge stabiliti e nel seguente ambito di applicazione e di regolamentazione:

- la data che segna l'inizio ufficiale della propaganda elettorale e il 30° giorno precedente la data di votazione (**09 maggio 2025**), ai sensi dell'art. 4 aprile 1956, n. 212, a decorrere dal quale ogni forma di propaganda elettorale è gratuita. Nel periodo precedente la propaganda viene assimilata alla pubblicità ordinaria e, pertanto, il pagamento è dovuto ai sensi del vigente regolamento comunale canoni occupazione spazi ed aree pubblici e connesso procedimento dell'Ufficio Tributi;
- costituiscono forme di propaganda elettorale quelle svolte con le seguenti regolamentazioni e modalità:
 - a) propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7 co.2 della legge 24 aprile 1975 n. 130 e art. 49 DPR 16 settembre 1996 n. 610);
 - b) comizi e/o riunioni su vie/piazze e locali comunali (aperti o chiusi) individuati come da elenco di cui ai successivi punti 1) e 4). In caso di concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni istituzionali o religiose, per questioni di ordine e sicurezza pubblica, non verranno autorizzate forme di propaganda politica, se non a distanza di metri lineari 500 dalle vie e/o piazze interessate dalle suddette manifestazioni;
 - c) banchetti informativi e/o gazebo (di dimensione massima di 3 x 3): la richiesta dell'occupazione di spazio pubblico e da presentare al responsabile della propaganda elettorale da parte del rappresentante legale o delegato del partito/movimento presente nella

competizione elettorale, nonché dei candidati che partecipano direttamente alla competizione stessa. Chi sottoscrive la richiesta assume ogni responsabilità del rispetto delle varie norme che regolano la materia. È consentito l'uso del gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali la distribuzione a mano di volantini, di cui è invece vietato il lancio, o altro materiale nei luoghi indicati al successivo punto 2) a condizione che non siano affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6 comma 1 e 8 e comma 3 della legge 212/56 e s.m.i. È consentito esporre bandiere all'interno ed all'esterno di tali strutture, allorché le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo;

- i predetti locali/aree verranno messi a disposizione gratuitamente, a decorrere dal 30° giorno dalla data di indizione dei comizi elettorali (**09 maggio 2025**), fino alle ore 22.00 del venerdì precedente alla data delle elezioni (**06 giugno 2025**);

DATO ATTO che tali modifiche della legge n. 212 del 4.04.1956, in un'ottica di risparmio della spesa pubblica, prevedono anche (art. 1, dal comma 398 al 401) un drastico ridimensionamento, teso a realizzare una minor spesa per ogni consultazione elettorale da ottenere con una serie di misure contenitive da parte dei Comuni;

CONSIDERATO che la valutazione sulla ubicazione degli spazi deve tener conto della pericolosità della strada, delle distanze che devono essere rispettate, della visibilità da mantenere da ogni angolo di visuale, come stabilito in particolar modo dal paragrafo 7 della circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8.04.1980;

RAVVISATA l'opportunità di garantire un'equa distribuzione degli spazi pubblici da destinare allo svolgimento, a cura dei promotori, di comizi o riunioni di propaganda elettorale;

CONSIDERATO che le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda elettorale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e, 147 bis, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato al presente atto;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTA-O:

- la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980;
- il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
- il D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
- l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

a voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) le premesse sono parte integrante del presente dispositivo e si intendono integralmente riportate;
- 2) di destinare per la propaganda elettorale in oggetto, a mezzo di comizi o riunioni, le seguenti aree pubbliche, compatibilmente con manifestazioni ed attività istituzionali:

CENTRI ABITATI			SPAZI STABILITI	
N. d'ord.	Denominazione	Popolazione residente	N.	Ubicazione
1	Cori (zona Monte)	2.000	2	Piazza Signina- Via S. Nicola
2	Cori (zona Municipio)	1.145	1	Piazza Leone XIII
3	Cori (zona Valle)	3.705	1	Piazza Croce
4	Giulianello (centro storico)	1.627	1	Piazza Umberto I
5	Giulianello (periferia)	2.000	1	Via Don Silvestro Radicchi (Vigne Corte)

3) di stabilire che:

- a) le istanze per la richiesta degli spazi suddetti, per la propaganda referendaria, debbono essere presentate al protocollo generale entro il 34° giorno antecedente (**05 maggio 2025**) le votazioni;
- b) non potranno essere fatte istanze cumulative per l'intero periodo di campagna elettorale che limitino in modo irragionevole il diritto di altri richiedenti;
- c) in caso di istanze concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle istanze suddette;
- d) ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212, sono vietati gli scambi e le cessioni degli spazi assegnati. Le postazioni delle differenti formazioni politiche dovranno essere tenute a debita distanza una dall'altra;
- e) le occupazioni di suolo pubblico non autorizzate oppure effettuate al di fuori delle prescrizioni indicate saranno punite, ai sensi della vigente normativa. E' vietata ogni forma di propaganda elettorale, nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- f) sono vietate, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, nuove affissioni di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

4) di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere in merito.

CORI li, 10-04-2025

Il Sindaco
DOTT. MAURO PRIMO DE LILLIS

Il Segretario Generale
DOTT. ANDREA ROMANIELLO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-04-2025:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.lgs. n. 267/2000.

CORI, 10-04-2025

Il Segretario Generale
Dott. ANDREA ROMANIELLO